

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 735 del 21 luglio 2026

Integrazione dell'importo delle borse di studio a favore dei medici frequentanti il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale organizzato dalla Regione del Veneto ex D. Lgs. 368/1999 e s.m.i.

[Sanità e servizi sociali]

Note per la trasparenza:
La presente deliberazione integra gli importi delle borse di studio da corrispondere ai medici frequentanti il Corso di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione del Veneto, subordinando il beneficio a specifici impegni di accettazione e mantenimento di incarichi convenzionali del ruolo unico di assistenza primaria nella Regione stessa.

L'Assessore Gino Gerosa riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 e s.m.i., recependo disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e titoli, ha istituito e disciplinato il Corso di formazione Specifica in Medicina Generale.

In particolare, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 368/1999 l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale è subordinato all'acquisizione del diploma di formazione specifica in medicina generale. Tale diploma, rilasciato dalla Regione, si consegue al termine di un corso di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni, riservato ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e iscritti a un Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.

Ai sensi dell'art. 25 del medesimo D.Lgs. n. 368/1999, le Regioni e le Province autonome sono tenute entro il 31 ottobre di ogni anno a determinare il contingente numerico da ammettere annualmente ai corsi, entro i limiti concordati con il Ministero della Salute e nell'ambito delle risorse disponibili. Poi, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, le Regioni e le Province autonome approvano e pubblicano i bandi di concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale.

Per quanto riguarda la Regione del Veneto, con D.G.R. n. 1763 del 19 novembre 2018 l'organizzazione didattica della formazione specifica in medicina generale è stata affidata alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, istituita con D.G.R. n. 437 del 4 aprile 2014, in quanto struttura preposta alla formazione e all'aggiornamento di tutti i professionisti del Servizio Sanitario Regionale.

Attualmente la frequenza del Corso triennale di formazione specifica in medicina generale dà diritto al percepimento di una borsa di studio il cui importo è pari a euro 11.603,00 lordi annui, così come determinato dal Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, come modificato dal D.M. del 13 aprile 2007.

In tale contesto, si ricorda che l'art. 38 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale (ACN) vigente prevede la possibilità per i medici frequentanti il Corso triennale di formazione specifica in medicina generale di assumere incarichi cosiddetti "temporanei" del ruolo unico di assistenza primaria, assegnati ai sensi dell'art. 33, comma 4 dell'ACN stesso. Al termine del Corso e acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale, detti incarichi vengono trasformati da "temporanei" a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 33, comma 11 dell'ACN.

Nell'attuale contesto di rilevante carenza di medici, il contributo lavorativo dei medici frequentanti il Corso di formazione specifica in medicina generale, sia durante il percorso formativo che successivamente al conseguimento del diploma, rappresenta una risorsa fondamentale per il SSR. Per questo motivo la Regione intende promuovere ogni azione utile ad incentivare la frequenza al Corso al fine di garantire la copertura assistenziale agli assistiti in tutto il territorio regionale.

La necessità di trovare medici nell'ambito della medicina generale trova conferma nei seguenti dati:

- annualmente soltanto il 30% delle zone carenti pubblicate viene coperto con l'assegnazione di incarichi convenzionali di titolarità;
- l'iscrizione al Corso di formazione specifica in medicina generale risulta sempre meno ambita; infatti, nell'ultimo triennio la percentuale di iscritti al Corso è stata del 62% rispetto a totale delle borse di studio messe a bando.

Si osserva, inoltre, che l'attuale importo della borsa di studio prevista per la frequenza al suddetto Corso di formazione specifica in medicina generale risulta sensibilmente inferiore rispetto alle borse di studio stanziate per i medici che frequentano

altri corsi di specializzazione. Gli importi delle borse di studio per la specializzazione sono, infatti, usualmente composti da una parte fissa pari a euro 22.700,00 lordi annui e una parte variabile differenziata in base alle diverse specializzazioni, come previsto dal D.P.C.M. 07 marzo 2007 attuativo dell'art. 39 del D.Lgs. n. 368/1999.

Con il presente provvedimento si propone di colmare il divario esistente tra l'importo attuale della borsa di studio prevista per i medici di medicina generale e quella mediamente percepita da chi frequenta i corsi di specializzazione, integrando l'importo della borsa di studio per il Corso di formazione specifica in medicina generale con ulteriori euro 12.232,00 lordi annui, per un totale di euro 23.835,00 lordi annui.

Tale soluzione costituisce di fatto una leva attrattiva, volta a incentivare i medici a scegliere di frequentare il Corso di formazione specifica in medicina generale.

Ciò premesso, al fine di garantire la permanenza dei medici nel territorio regionale e quindi l'efficacia di tale investimento, si intende disciplinare il perimetro di applicazione dell'incremento economico definendo i criteri e le modalità per la concessione dell'integrazione alla borsa di studio, così come riportato nell'**Allegato A** del presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

Nello specifico, l'integrazione economica alla borsa di studio verrà riconosciuta, previa domanda dell'interessato, ai medici regolarmente iscritti al Corso di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione del Veneto, aventi diritto alla borsa di studio già prevista a livello nazionale, che durante la regolare frequenza del Corso svolgano incarichi convenzionali "temporanei" del ruolo unico di assistenza primaria, ai sensi dell'art. 33, comma 4 dell'ACN vigente, e che, successivamente al conseguimento del diploma, si impegnano a mantenere l'incarico conferito ai sensi dell'art. 33, comma 11 dell'ACN vigente, per almeno un triennio nella Regione del Veneto.

Con tale intervento si ritiene sia possibile:

- incentivare i medici interessati - specialmente i giovani - a scegliere di frequentare il Corso di formazione specifica in medicina generale in condizioni di parità economica rispetto ad altre possibilità formative e lavorative;
- valorizzare professionalmente i medici che durante la frequenza e per il triennio successivo al conseguimento del diploma si dedicano lavorativamente alla medicina generale;
- assicurare un'adeguata copertura assistenziale per le zone finora rimaste carenti;
- rappresentare un importante investimento per la medicina generale e per l'intero SSR, con minor aggravio sulla parte ospedaliera.

Considerato che la DGR n. 1763 del 19 novembre 2018 ha affidato l'organizzazione didattica della formazione specifica in medicina generale alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, la stessa è incaricata del monitoraggio periodico e del controllo dei medici iscritti Corso triennale di formazione specifica in medicina generale in merito alla persistenza dei seguenti requisiti per l'integrazione economica della borsa di studio:

- siano regolarmente iscritti al Corso di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione del Veneto e abbiano diritto alla borsa di studio nazionale pari a euro 11.603,00 lordi annui;
- durante la regolare frequenza del Corso svolgano nel territorio regionale un incarico temporaneo del ruolo unico di assistenza primaria conferito ai sensi dell'art. 33, comma 4 dell'ACN vigente;
- dopo il conseguimento del diploma, assumano l'incarico a tempo indeterminato conferito ai sensi dell'art. 33, comma 11 del medesimo ACN e si impegnino a mantenerlo nella Regione del Veneto per almeno tre anni.

Eventuali situazioni non conformi ai presenti criteri devono essere comunicate tempestivamente dalla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica alla Direzione Programmazione Sanitaria – U.O. Assistenza territoriale.

Qualora un medico iscritto al Corso di formazione specifica in medicina generale non intendesse aderire all'attuale proposta o svolgesse incarichi convenzionali di tipologia diversa dall'incarico temporaneo previsto ai sensi dell'art. 33, comma 4 dell'ACN vigente, verrà comunque erogata la borsa di studio secondo l'importo stabilito dal Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, come modificato dal D.M. del 13 aprile 2007 (pari a euro 11.603,00 lordi annui).

Si dà atto che con il presente provvedimento si dispone la copertura finanziaria a fronte di una prestazione Extra-LEA avente finalità sanitaria e che la stessa è da ritenersi aggiuntiva rispetto alle prestazioni LEA n. 2A100.

Considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, gli oneri derivanti dal presente provvedimento quantificati in complessivi euro 13.500.000,00 (ossia euro 4.500.000,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028) trovano copertura su quota parte dello stanziamento del Capitolo di spesa 104422, a valere sul Bilancio regionale 2026-2028. Con successivo provvedimento della Direzione Programmazione e Controllo SSR verrà impegnato l'importo di euro 4.500.000,00 per l'anno 2026, da erogare alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica che gestisce dal punto di vista organizzativo il Corso stesso.

Si incarica la Direzione Programmazione Sanitaria, U.O. Assistenza territoriale, dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i.;

VISTO il D.M. della Salute del 7/03/2006

VISTO il D.M. della Salute del 13/04/2007;

VISTO il D.P.C.M. 7/03/2007;

VISTO l'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale vigente del 15/01/2026;

VISTA la D.G.R. n. 437 del 4/04/2014;

VISTA la D.G.R. n. 1763 del 19/11/2018;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54/2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 17 agosto 1999, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale è subordinato all'acquisizione del diploma di formazione specifica in medicina generale, rilasciato dalla Regione al termine di un corso di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni, riservato ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e iscritti a un Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
3. di prendere atto che la Regione del Veneto, con DGR n. 1763 del 19 novembre 2018, ha affidato l'organizzazione didattica della formazione specifica in medicina generale alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, istituita con D.G.R. n. 437/2014, in quanto struttura preposta alla formazione e all'aggiornamento di tutti i professionisti del Servizio Sanitario Regionale del Veneto;
4. di prendere atto che la frequenza del Corso triennale di formazione specifica in medicina generale dà diritto al percepimento di una borsa di studio il cui importo è pari a 11.603,000 euro lordi annui, così come determinato dal Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 come modificato dal D.M del 13 aprile 2007;
5. di prendere atto che l'importo della borsa di studio per la frequenza al Corso triennale di formazione in medicina generale risulta sensibilmente inferiore rispetto a quello previsto per le borse di studio dei corsi di specializzazione;
6. di ritenere che un'integrazione economica della borsa di studio per il Corso di formazione specifica in medicina generale potrebbe:
 - incentivare i medici interessati - specialmente i giovani - a scegliere di frequentare il Corso di formazione specifica in medicina generale in condizioni di parità economica rispetto ad altre possibilità formative e lavorative;
 - valorizzare professionalmente i medici che durante la frequenza e per il triennio successivo al conseguimento del diploma si dedicano lavorativamente alla medicina generale;
 - assicurare un'adeguata copertura assistenziale per le zone finora rimaste carenti;
 - rappresentare un importante investimento per la medicina generale e per l'intero SSR, con minor aggravio sulla parte ospedaliera;

7. di approvare pertanto l'integrazione della borsa di studio per il Corso di formazione specifica in medicina generale il cui importo attuale è pari a 11.603,00 euro lordi annui, di ulteriori euro 12.232,00 lordi annui, per un totale di euro 23.835,00 lordi annui;
8. di approvare i criteri e le modalità per la concessione dell'integrazione alla borsa di studio, contenuti nell'**Allegato A**, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come determinati dalla U.O. Assistenza Territoriale afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria;
9. di stabilire, pertanto, che l'integrazione economica della borsa di studio, pari a euro 12.232,00 lordi annui, sia riconosciuta, previa presentazione di apposita domanda, ai medici che:
 - siano regolarmente iscritti al Corso di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione del Veneto e abbiano diritto alla borsa di studio nazionale pari a euro 11.603,00 lordi annui;
 - durante la regolare frequenza del Corso svolgano nel territorio regionale un incarico temporaneo del ruolo unico di assistenza primaria conferito ai sensi dell'art. 33, comma 4 dell'ACN vigente;
 - dopo il conseguimento del diploma, assumano l'incarico a tempo indeterminato conferito ai sensi dell'articolo 33, comma 11, del medesimo ACN e si impegnino a mantenerlo nella Regione del Veneto per almeno tre anni;
10. di stabilire che la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, in qualità di gestore organizzativo del corso di formazione specifica in medicina generale, procederà al monitoraggio periodico e ai controlli sulle posizioni di cui al punto precedente, comunicando alla Direzione Programmazione Sanitaria – U.O. Assistenza territoriale, le eventuali situazioni non conformi alle presenti statuizioni;
11. di precisare che permane l'ordinaria erogazione delle borse di studio, pari a euro 11.603,00 lordi annui così come stabilito ex D.M. 13/04/2007, per gli aventi diritto alla borsa frequentanti il corso che non aderiranno all'iniziativa o che svolgono incarichi convenzionali di tipologia diversa dall'incarico temporaneo previsto ai sensi dell'art. 33, comma 4 dell'ACN vigente;
12. di stabilire che con il presente provvedimento si dispone la copertura finanziaria a fronte di una prestazione Extra-LEA avente finalità sanitaria e che la stessa è da ritenersi aggiuntiva rispetto alle prestazioni LEA n. 2A100, pur tuttavia ribadendo che la finalità generale è quella di garantire la copertura assistenziale a tutti gli assistiti della Regione del Veneto;
13. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, quantificati in complessivi euro 13.500.000,00 (ossia euro 4.500.000,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028), trovano copertura su quota parte dello stanziamento del Capitolo di spesa 104422 a valere sul Bilancio Regionale 2026-2028;
14. di stabilire che con successivo provvedimento della Direzione Programmazione e Controllo SSR verrà impegnato l'importo di euro 4.500.000,00 per l'anno 2026 quale importo stimato visto il carattere innovativo del presente provvedimento, da erogare alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica;
15. di incaricare il Direttore dell'U.O. Assistenza Territoriale afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto, ivi compresa la trasmissione alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica per il seguito di competenza;
16. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

- [1] Dgr_735_26_AllegatoA.pdf